

questa disposizione venga provveduto all'interesse delle parti? Io penso che no. Se fosse possibile scrivere una sanzione che imponesse ai procuratori di discutere le cause, capirei che potrebbe questo articolo avere una pratica applicazione. Ma quando voi limitate, per necessità di cose, la sanzione alla cancellazione delle cause dal ruolo, anzichè fare l'interesse, farete il danno delle parti, perchè quando la causa non è più a ruolo, la parte vede ancor più lontano il giorno in cui la causa stessa possa esser decisa. Ed un'altra considerazione è pure da farsi. Quando la causa è cancellata dal ruolo e viene in seguito ripresa per cura della parte più diligente, con citazione a biglietto come è indicato nella legge, si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, o che cosa si fa? Perchè se si comincia a computare un nuovo periodo di cinque rinvii, allora io dico esser l'inganno così semplice che è trovato ancor prima che sia fatta la legge; vale a dire che un procuratore negligente dopo il quinto rinvio farà tutto il possibile per ottenere la cancellazione della causa dal ruolo che del resto verrebbe naturalmente; e po- scia riassumendola avrà acquistato il diritto ad una nuova serie di rinvii della stessa causa.

È per queste considerazioni, desunte dalla pratica che abbiamo della discussione delle cause dinanzi ai tribunali, che io credo non convenga scrivere in un articolo di legge questa facoltà del presidente di cancellare le cause dal ruolo dopo il quinto rinvio. La procedura attuale dà al presidente questa facoltà secondo il suo prudente criterio; lasciamo le cose come sono, o tutto al più rimandiamo la cosa al regolamento giudiziario generale, poniamo questa come norma direttiva alla quale i magistrati possano attenersi nella trattazione delle cause, ma non scriviamola in un articolo di legge perchè dà luogo a troppi inconvenienti.

Presidente. L'onorevole Comandini ha domandato di parlare?

Comandini. Io vorrei proporre a questo articolo sesto una piccola modificazione di forma che mi sembra però abbia la sua importanza. Al primo capoverso dell'articolo è detto che « Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o il concorso di giusti motivi. »

Osservo innanzitutto, che negli altri ar-

ticoli del disegno di legge si è sempre parlato di parti, intendendo personalmente l'attore e il convenuto, e distinguendo in questa maniera, mi pare molto giustamente, le parti dal procuratore, tanto è vero che all'articolo quinto, secondo comma, abbiamo detto appunto: le parti o i loro procuratori. Lasciando come sta ora l'articolo sesto, e dicendo che i successivi differimenti debbono essere richiesti sull'accordo delle parti, noi potremmo arrivare a questo, che alcuno credesse necessario che proprio le parti personalmente dietro il loro accordo chiedessero il rinvio, mentre evidentemente noi vogliamo intendere anche l'accordo dei procuratori, come si evince anche da altri articoli della legge.

Io poi vorrei proporre un emendamento molto semplice, e sarebbe proprio la soppressione dell'ultima parte dell'articolo sesto. Mi si dirà: perchè? Perchè io trovo, che assolutamente non è possibile determinare con una legge il numero di rinvii che una causa può e deve avere: non è possibile determinare ciò con legge, perchè molte volte i rinvii sono fatti non tanto per la negligenza dei procuratori, quanto anche nell'interesse della parte attrice o della parte convenuta. D'altronde molti presidenti di tribunale vi sono, i quali oggi abitualmente convengono con gli avvocati in massima sul numero dei rinvii che le cause civili possono avere; ed avviene spessissimo questo fatto che, quando il presidente è anche d'accordo che la causa non debba avere un numero troppo grande di rinvii, egli sia poi sempre costretto ad aumentare questi differimenti e vi sia costretto precisamente, perchè questo dipende molte volte dalla necessità e dalla utilità stessa delle parti.

Io ricordo di avere un giorno assistito ad una discussione fra un presidente di tribunale ed il procuratore del credito fondiario di una Cassa del nostro paese. Il presidente del tribunale negava un certo rinvio, perchè la causa già ne aveva avuti molti: il procuratore osservava: ma, onorevole presidente, quando io ed il mio cliente siamo contenti, non c'è ragione per negarci un nuovo rinvio! E il presidente a sua volta: ma fate dei rinvii a lunga scadenza piuttosto! così voi avrete ottenuto ugualmente lo stesso scopo. No, rispondeva il procuratore; io non ottengo ugualmente il mio scopo, mentre quando io